SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 133° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 26 giugno 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 318.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e, in particolare, gli articoli 3, penultimo comma, 17 e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi di identificazione del produttore e dell'importatore degli oggetti stessi; di iscrizioni consentite sugli oggetti in metalli comuni rivestiti di metalli preziosi;

Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle anzidette norme;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico, espresso nella riunione del 20 febbraio 1991;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente».

Art. 2.

1. All'art. 17 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge è costituito:

a) per le aziende che esercitano una o più delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 18, da una impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;

b) per le aziende che esercitano l'attività di cui alla lettera *c)* dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno l'abbreviazione "IMP.", il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria é, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.».

2. Nella tabella delle impronte dei punzoni per il marchio dei metalli preziosi allegata al regolamento di cui al comma 1, il disegno relativo al marchio di identificazione è sostituito dai due disegni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Le aziende importatrici di cui all'art. 18, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, già assegnatarie di marchio di identificazione, devono chiedere la sostituzione del marchio in loro possesso all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la sostituzione dei punzoni dei marchi di identificazione e per la consegna di quelli recanti le nuove impronte si osservano, in quanto applicabili, i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 73, commi dal terzo al settimo, e dall'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.

3. L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi assegna alle aziende richiedenti, secondo i criteri e le modalità fissati dall'art. 25 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, il numero caratteristico di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'art. 17, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, iniziando la serie dal numero 1.

Art. 4.

1. L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, è sostituito dal seguente:

«*1.* Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato", seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, possono essere usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento.

2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche — senza pregiudizio di limite di peso specifico — recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto di una impronta racchiusa in un ottagono, secondo un modello unificato approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

a) il materiale ricoperto deve essere non alterabile, né degradabile;

b) il rivestimento deve avere uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.

3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, deve essere depositato dagli interessati presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha la facoltà di vietare, in caso di difformità, l'uso del marchio stesso. Contro il provvedimento adottato dall'ufficio metrico è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le denominazioni "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di cui ai precedenti commi. Su tali oggetti è vietata qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'art. 17 della legge e, salvo quanto previsto al comma 2, qualsiasi indicazione concernente la quantità del metallo prezioso del rivestimento».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 9 Industria, foglio n. 262

ALLEGATO

TABELLA DELLE IMPRONTE DEI PUNZONI PER IL MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI

Annesso al regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

Marchi di identificazione

(Articoli 4, 7, 10 della legge)

a) Aziende che esercitano attività di fabbricazione e/o di vendita di cui all'art.18,comma 1),lettera a) e b) del regolamento.
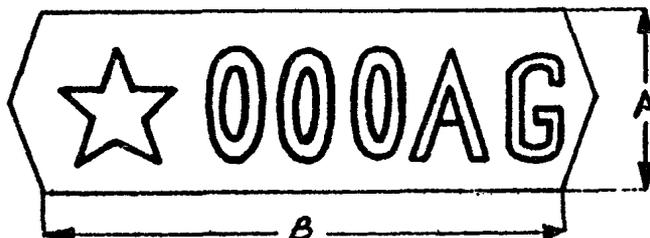
Fac-simile di un marchio di identificazione di cui all'art.17,comma 1,lettera a) ,del regolamento.

b) Aziende che esercitano attività d'importazione di cui all'art.18 comma 1,lettera c),del regolamento
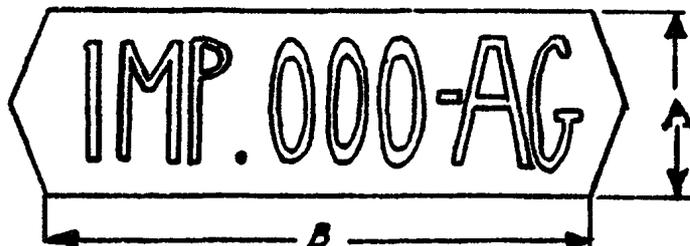
Fac-simile di un marchio di identificazione di cui all'art.17,comma 1,lettera b),del regolamento.

Dimensioni del marchio di identificazione

Impronte	A mm	B mm
1ª grandezza	0,6	1,8
2ª grandezza	0,8	2,7
3ª grandezza	1,2	3,8
4ª grandezza	1,6	5,6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazione pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1496/1970, integrato con il comma introdotto dal D.P.R. 30 novembre 1981, n. 1147, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — È ammesso che i lavori in platino, palladio, oro e argento portino impresso il titolo effettivo, quando questi risulti superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè, di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.

Gli oggetti d'oro e argento, aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi e, in particolare, gli oggetti importati o quelli destinati alla esportazione e successivamente posti in vendita nel territorio della Repubblica, devono essere marchiati col titolo legale immediatamente inferiore al titolo effettivo degli oggetti medesimi.

Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.

Il marchio di indentificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulle materie prime e sugli oggetti di metalli preziosi prima che siano posti in commercio.

Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente.

Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 1496/1970, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17. — *Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge è costituito:*

a) *per le aziende che esercitano uno o più delle attività di cui alle lettere* a) *e* b) *dell'art. 18, da un'impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno, la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;*

b) *per le aziende che esercitano l'attività di cui alla lettera* c) *dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante, all'interno l'abbreviazione «IMP», il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria e, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.*

In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di cui al precedente comma è realizzata dalla Zecca, in una serie di quattro diverse grandezze, caratterizzate dalle dimensioni nominali indicate nella tabella di cui al precedente comma.

Le caratteristiche dell'impronta devono essere tali che risultino incisi sull'oggetto e non impressi a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al primo comma e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.

Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai precedenti commi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può disporre, con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione possa essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò sia espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.

Per le stesse esigenze di cui al precedente comma e con le stesse modalità, potranno essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'art. 37, terzo comma, e, per le impronte dei titoli legali, per le impronte del marchio degli uffici provinciali metrici e per le impronte del bollo delle rimanenze, grandezze diverse da quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 38, 50 e 77 del presente regolamento».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 del D.P.R. n. 1496/1970:

«Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati, secondo le definizioni di cui al precedente art. 5;

b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe».

— Si riporta il testo dell'art. 73 e dell'art. 74 del medesimo D.P.R. n. 1496/1970 già citato:

«Art. 73. — I detentori dei marchi di identificazione previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, possono ottenere la concessione del nuovo marchio ai sensi dell'art. 28 della legge soltanto quando svolgono le attività di cui all'art. 9 della legge stessa.

L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, nell'assegnare il nuovo marchio di identificazione, confermerà i numeri già attribuiti alle aziende titolari dei vecchi marchi anche se le aziende stesse abbiano subito modifiche nella loro forma costitutiva.

Il detentore di vecchi marchi deve riconsegnare all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi i punzoni in propria dotazione, all'atto in cui riceve i marchi prescritti dalla legge vigente.

Il detentore, all'atto della riconsegna, deve presentare una distinta, in duplice esemplare, recante l'elencazione di tutti i punzoni riconsegnati, contraddistinti secondo la grandezza delle impronte.

Una delle due copie, munita del timbro dell'ufficio e sottoscritta dall'ispettore metrico, è restituita al detentore, a titolo di ricevuta.

L'ufficio è tenuto ad effettuare la ricognizione dei punzoni ricevuti in restituzione, controllandone il numero e l'autenticità. Ogni irregolarità riscontrata deve essere contestata all'interessato e formare oggetto di annotazione sulle distinte di cui al precedente comma, ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni che il fatto accertato possa comportare.

I vecchi punzoni restituiti sono inviati dall'ufficio al Ministero e da questo alla Zecca per la deformazione.

Art. 74. — Le operazioni di consegna dei punzoni recanti le impronte dei marchi di identificazione, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, avranno inizio contemporaneamente in tutti gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi della Repubblica. Da tale data nessun oggetto potrà essere fabbricato e marchiato se non con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Nei casi in cui le operazioni di allestimento e di consegna dei nuovi punzoni dovranno prolungarsi per due o più giorni continuativi, in relazione all'elevato numero dei punzoni richiesti dall'interessato, l'obbligo di cui al precedente comma decorrerà dalla data di consegna dell'ultimo punzone; durante tale periodo la restituzione dei vecchi punzoni potrà essere effettuata giorno per giorno, in misura possibilmente corrispondente a quella dei punzoni ricevuti».

— Il testo dell'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 1496/1970 è il seguente:

«Art. 25. — Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 28 della legge per le aziende già in possesso del marchio di identificazione di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305, il numero caratteristico del marchio di cui al precedente art. 17 è assegnato alle aziende richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, iniziando la nuova serie dal primo numero successivo all'ultimo attribuito ai sensi della stessa legge 5 febbraio 1934.

La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia, senza soluzione di continuità.

Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati od annullati non può essere più attribuito.

Eccezioni al disposto di cui al precedente comma possono essere fatte, con decreto motivato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per quelle ditte cui il marchio sia stato ritirato ai sensi del sesto comma dell'art. 10 della legge e che, all'atto dell'eventuale ripresa della propria attività e della presentazione della nuova domanda d'iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedano l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto».

— Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 1496/1970 più volte citato si veda la nota all'art. 2.

92G0360

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 2.300.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65 con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100299 del 27 gennaio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 14.992.239.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 150, 157, 158, 159, 164 «Ambiente Venezia FIO 89» per L. 12.692.239.000 e n. 248 «Ambiente Venezia FIO 86» per L. 2.300.000.000;

Ritenuto di dover impegnare per il FIO 1986-88 l'importo di L. 2.300.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Veneto per il finanziamento del progetto soprarichiamato n. 248 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.300.000.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento del progetto n. 248 «Ambiente Venezia FIO 86».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 2.300.000.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 24

92A3003

DECRETO 23 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 12.692.239.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100299 del 27 gennaio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 14.992.239.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 150, 157, 158, 159, 164 «Ambiente Venezia FIO 89» per L. 12.692.239.000 e n. 248 «Ambiente Venezia FIO 86» per L. 2.300.000.000 della regione Veneto;

Considerato che con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che per le suddette opere cofinanziate dalla BEI, la Cassa depositi e prestiti ha provveduto a trasferimenti inferiori alla sopradetta soglia minima della prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare, per il FIO 1989, il sopracitato importo di L. 12.692.239.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Veneto per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 12.692.239.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Veneto, per il finanziamento dei progetti numeri 150, 157, 158, 159, 164 «Ambiente Venezia FIO 89».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 12.692.239.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 25

92A3004

DECRETO 23 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 28.985.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente, di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100296 del 27 gennaio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 28.985.486.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 «Disinquinamento Po V FIO B (Piemonte)» per L. 19.989.990.820 - regione Piemonte; n. 41 «Ambiente Mezzogiorno FIO A (Calabria)» per L. 8.995.495.180 - regione Calabria;

Considerato che, con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che per le suddette opere cofinanziate dalla BEI, la Cassa depositi e prestiti ha provveduto a trasferimenti inferiori alla sopradetta soglia minima della prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 28.985.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 28.985.486.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Piemonte «Disinquinamento Po V FIO B» corrispondente ai progetti numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110, per L. 19.989.990.820;

regione Calabria «Ambiente Mezzogiorno FIO A» corrispondente al progetto n. 41, per L. 8.995.495.180.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 28.985.486.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 26

92A3005

DECRETO 23 aprile 1992.

Impegno della somma di L. 44.977.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Lombardia per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 103652 del 5 febbraio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 44.977.486.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti

regionali numeri 80, 82, 84 e 85 (Ambiente Nord FIO C regione Lombardia» per L. 19.989.993.500; numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93 «Disinquinamento Po V - regione Lombardia FIO C» per L. 24.987.492.500;

Considerato che con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10 per cento;

Considerato, altresì, che per le suddette opere cofinanziate dalla BEI, la Cassa depositi e prestiti ha provveduto a trasferimenti inferiori alla sopradetta soglia minima della prima assegnazione ridotta del 10 per cento;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 44.977.486.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alla regione Lombardia per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 44.977.486.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alla regione Lombardia per il finanziamento dei progetti numeri 80, 82, 84, 85 «Ambiente Nord FIO C» per L. 19.989.993.500 e numeri 81, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92 e 93 «Disinquinamento Po V FIO C» per L. 24.987.492.500.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 44.977.486.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 27

92A3006

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 giugno 1992.

Indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Vista la nota, in data 14 marzo 1992, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con la quale sono state proposte le date (29 e 30 novembre 1992) per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti elettivi dei consigli di amministrazione dei Ministeri;

Vista la nota di questo Dicastero, in data 3 aprile 1992, con la quale è stato espresso l'avviso favorevole sulle date proposte per le elezioni;

Considerato che, avuto riguardo all'organizzazione ed al numero dei dipendenti, il Ministero dell'ambiente deve procedere alla determinazione di un'unica commissione elettorale circoscrizionale, avente sede a Roma;

Visto l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, convocato per il 28 maggio 1992, contenente, fra l'altro, la richiesta di determinazione della commissione elettorale circoscrizionale;

Considerato che il consiglio di amministrazione non ha espresso in merito il proprio avviso nel termine dei quindici giorni previsti dall'art. 3, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1987;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'ambiente, che avranno luogo nei giorni 29 e 30 novembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'ambiente.

Roma, 19 giugno 1992

Il Ministro: RUFFOLO

92A3007

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1992 concernente procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 599862/14-B in data 24 febbraio 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1992), con il quale sono state stabilite le procedure ed i criteri per la contrazione, da parte delle regioni, dei mutui previsti dall'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, da destinare ad investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto col Ministro del tesoro in data 18 marzo 1992, con il quale è stato stabilito l'importo della rata annuale di ammortamento dei mutui di cui sopra;

Ritenuta la necessità di apportare alcune conseguenti modifiche al proprio suddetto provvedimento del 24 febbraio 1992;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale n. 599862/14-B in data 24 febbraio 1992, meglio citato nelle premesse, è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 1.

1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 18-*ter* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, possono essere attivate sia con gli istituti e con le sezioni di credito speciale, sia con le aziende di credito, mediante finanziamenti a breve o medio-lungo termine.

Le aziende di credito, per le operazioni eccedenti il breve periodo, rispetteranno la normativa vigente in materia di operatività a medio termine.

Le operazioni non potranno comunque avere una durata massima superiore ai quindici anni.

Art. 2.

1. I mutui saranno regolati a tasso fisso. Il tasso d'interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mututo.

2. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Art. 3.

1. I mutui saranno da ciascuna regione stipulati per un importo capitale tale che l'onere annuo di ammortamento — per capitale ed interessi, anche di preammortamento — non ecceda l'importo della rata annuale di ammortamento stabilito dal decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 18-*ter* del decreto-legge n. 151/1991.

2. I relativi contratti saranno trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, a cura di ciascun istituto o azienda di credito, nel caso di unico mutuante, o a cura del capofila, nel caso di pool.

Art. 4.

1. L'istituto o azienda di credito mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, verserà, non appena completate le procedure per l'eseguibilità del contratto, l'importo del mutuo in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato, dandone comunicazione alla Direzione generale del tesoro.

2. I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'azienda capofila.

Art. 5.

1. Le rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dei mutui, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool.

2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente con l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità ed alle stesse scadenze previste per le rate di ammortamento.

3. Gli istituti e le aziende di credito mutuanti faranno pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A2998

DECRETO 22 giugno 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 825627 in data 20 maggio 1992, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° giugno 1992, al prezzo fisso di L. 96,60%, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al «diritto di sottoscrizione»;

Visto il proprio decreto n. 825712 in data 10 giugno 1992 con il quale è stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente assegnati;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° giugno 1992, di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 4.000 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dell'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 luglio 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° giugno 1992 al giorno del versamento.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 240.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 20 maggio 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 2 luglio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 178

92A3030

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 5 giugno 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree site nei comuni di Orvieto e Porano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1957, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona comprendente l'abitato comunale di Orvieto e i terreni circostanti;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 24 settembre 1975, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico una parte del territorio comunale di Orvieto;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1977, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico una zona del comune di Porano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia nella nota n. 7225 del 9 maggio 1991 e nella nota n. 12746 dell'8 agosto 1991 ha formulato una proposta di vincolo per ampliare le zone già tutelate con i predetti decreti ministeriali;

Considerato che le aree così perimetrate «comune di Orvieto: *Nord* - strada vicinale podere Palombaiola fino ad intersezione con ferrovia Firenze-Roma; strada provinciale n. 44 del Piano da incrocio con strada precedente ad incrocio con strada provinciale n. 99 ex aeroporto, strada provinciale n. 99 ex Aeroporto fino ad incrocio con strada vicinale podere Lo Sbirro; *Ovest* - strada poderale Sbirro fino ad incrocio con strada comunale Roccaripesena, strada comunale Roccaripesent fino ad incrocio strada poderale Sassogna, strada poderale Sassogna fino ad intersezione con fosso Albergo la Nona, fosso Albergo la Nona fino a confluenza con fosso del Leone, fosso del Leone fino alle Fonti del Tione, strada carrareccia Fonti del Tione Sugano passante per cimitero, strada podere Aiola fino a fosso Pontesasso, fosso Pontesasso fino a strada provinciale Sugano, strada provinciale Sugano fino a Villanova, strada Cardellino fino a confine comune di Porano; *Sud* - via Marte (per canale Vecchio) fino a fosso del Fraticello, fosso del Fraticello fino al confine con il comune di Porano; *Est* - strada provinciale Bagnorese fino ad incrocio con strada Vicinale Costaccia S. Martino, strada Costaccia S. Martino, via Monte Terminillo fino ad intersezione con vecchia ferrovia Roma-Firenze; comune di Porano: *Nord* - limiti precedentemente indicati con decreto ministeriale 5 marzo 1977 (confine con comune di Orvieto; *Ovest* - linea che demarca il limite del comune di Porano; *Sud* - confine comunale fino a fosso del Condotto, fosso del Condotto, fosso Montacchione fino ad intersezione con strada provinciale n. 71 Poranese, strada Poranese, Villa Paolina con parco, via Nereo Neri, via G. Mazzini, piazza Indipendenza, via della Libertà strada provinciale n. 111 dell'Abbadia, strada S. Cristina fino a limite comune di Porano; *Est* - linea di confine comune di Porano comune di Orvieto» conservano ancora un aspetto naturalistico dove l'opera dell'uomo si integra con la natura caratterizzando il paesaggio nelle forme e nei colori; sono presenti infatti zone boschive dove le essenze arbustive e arboree tipicamente mediterranee quali la quercia, il cerro, il castagno, il pioppo, l'elce, si alternano ad appezzamenti coltivati a vite, ulivo, grano e prati e dove l'inserimento di casolari sparsi tipicamente rurali, caratterizzati dall'utilizzo di materiali locali quali il tufo, la pietra, il cotto delle fornaci è viva testimonianza di un'architettura umbra di fine ottocento-inizio novecento che risente di influssi senesi e romani riscontrabili ancor più nelle presenze archeologiche (necropoli, tombe e strade romane): gli insediamenti monumentali esistenti quali l'Abbazia dei SS. Severo e Martirio, il convento dei Cappuccini, la chiesa e il convento di S. Lorenzo in Vineis, il convento della SS. Trinità rappresentano espressioni artistiche e architettoniche di notevole pregio; piccoli centri abitati quali Roccaripesena, Buonviaggio, Canale Vecchio, sviluppati attorno ad un impianto medioevale urbano, costituiscono altresì dei belvedere dai quali è godibile un suggestivo panorama di Orvieto, così come la presenza di case padronali e ville (Villa Bionviaggio, Villa Clara, Villa Paolina, Villanova, Villa Settacamini), unitamente ai casolari formano un contesto edilizio particolare;

Riconosciuta l'esigenza di integrare i sopracitati decreti ministeriali al fine di costituire un unico insieme da proteggere come bene di notevole interesse pubblico;

Riconosciuta altresì la necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico esistente da massicci interventi edificatori in atto e previsti;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza predetta;

Decreta:

Le aree site nei comuni di Orvieto e Porano, così come sopra perimetrate sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in

applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 5 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3002

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 aprile 1992.

Determinazione delle misure dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e in particolare l'art. 253 di detto testo unico;

Visto il regolamento per i servizi di telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 2 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981, con il quale sono state determinate le misure e le modalità per il versamento dei contributi e dei canoni e per la costituzione dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 21 febbraio 1981, relativo alla normativa per l'installazione e l'utilizzazione da parte degli utenti telex di centralini di commutazione e di elaboratori elettronici privati;

Vista la direttiva n. 88/301 CEE del 16 maggio 1988 concernente la liberalizzazione nei mercati dei terminali di telecomunicazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto 7 gennaio 1992, relativo alla revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 313, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Considerata l'esigenza di adeguare i contributi, i canoni ed i depositi cauzionali dovuti dagli utenti al nuovo regime di commercializzazione delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica, introdotto con la direttiva n. 88/301 CEE e con la legge 28 marzo 1991, n. 109;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex sono stabilite nell'annessa tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto ministeriale 2 febbraio 1981 relativo alla determinazione delle misure e delle modalità di versamento dei contributi, dei canoni e dei depositi cauzionali dovuti dagli utenti del servizio telex, citato nelle premesse.

Art. 3.

1. È abrogato il punto 8.1, lettera *c)*, della tabella 4 annessa al decreto 7 gennaio 1992, citato nelle premesse.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992
Registro n. 19 Poste, foglio n. 1

TABELLA

A) CONTRIBUTI E CANONI DOVUTI DAGLI UTENTI TELEX.

Voce		Importo
1) Contributo «*una tantum*» per attivazione del servizio: allacciamento alla rete pubblica, trasporto e allacciamento del terminale fornito dal gestore pubblico e spese generali	L.	300.000
2) Contributo «*una tantum*» per attivazione del servizio: allacciamento alla rete pubblica e spese generali	»	200.000
3) Contributo «*una tantum*» per l'impianto di terminazione di rete necessario all'allacciamento alla rete telex di centralini di commutazione e di elaboratori elettronici privati: per ogni linea	»	200.000
4) Canone mensile d'abbonamento al servizio	»	95.000
5) Canone mensile di noleggio e di manutenzione della apparecchiatura terminale fornita dalla amministrazione	»	56.000
6) Canone mensile di manutenzione di apparecchiatura terminale acquisita in proprio dall'utente qualora l'Amministrazione, a domanda, ritenga di manutenere l'apparecchiatura stessa	»	28.000
7) Contributo per spese di trasloco nell'ambito dello stesso edificio con apparecchiatura fornita in uso dall'Amministrazione	»	120.000
8) Contributo per spese di trasloco nell'ambito dello stesso edificio con apparecchiatura di proprietà dell'utente (escluso il relativo trasporto)	»	100.000
9) Contributo per spese di trasferimento delle linee collegate a centralini o eleboratori nello stesso edificio:		
fino a 5 linee	»	600.000
per ogni ulteriore linea	»	90.000
10) Contributo per spese di trasloco in un altro edificio dello stesso comune per apparecchiature fornite in uso dall'Amministrazione	»	200.000
11) Contributo per spese di trasferimento di linea in un altro edificio dello stesso comune per apparecchiature di proprietà dell'utente (con esclusione del trasporto dell'apparecchiatura terminale)	»	180.000
12) Contributo per spese di trasferimento di linee telex collegate a centralini o eleboratori in altro edificio dello stesso comune:		
fino a 5 linee	»	900.000
per ogni ulteriore linea	»	180.000
13) Contributo per spese di trasloco da un comune ad un altro con apparecchiature fornite in uso dall'Amministrazione	»	400.000
14) Contributo per spese di trasferimento di linea da un comune ad un altro con apparecchiature di proprietà dell'utente (con esclusione del trasporto dell'apparecchiatura terminale)	»	380.000
15) Contributo per il trasferimento della linea telex attestata a centralini od elaboratori da un comune ad un altro	»	400.000
16) Contributo per spese di subentro ad un'utenza telex già costituita nei soli casi di successione ereditaria, cessione o affitto di azienda, fusione o incorporazione di società, modificazione o integrazione di ragione sociale	»	120.000
17) Contributo per spese di riattivazione del servizio telex sospeso per morosità	L.	200.000
18) Canone mensile di abbonamento per ogni linea aggiuntiva	»	44.000

B) CONTRIBUTI E CANONI RELATIVI ALL'USO PROVVISORIO DI UTENZE TELEX.

Voce		Importo
1) Contributo «*una tantum*» per attivazione del servizio: allacciamento alla rete pubblica, allacciamento e trasporto del terminale fornito dal gestore pubblico, spese generali	L.	300.000
2) Contributo «*una tantum*» per attivazione del servizio: allacciamento alla rete pubblica, spese generali	»	200.000
3) Canoni dovuti per ogni periodo di quindici giorni (periodo minimo) o frazione:		
a) canone d'abbonamento al servizio	»	48.000
b) canone di noleggio e di manutenzione dell'apparecchiatura terminale fornita dall'Amministrazione	»	28.000
c) canone di manutenzione di apparecchiatura terminale acquisita in proprio dall'utente qualora l'Amministrazione, a domanda, ritenga di mantenere l'apparecchiatura stessa	»	14.000
d) canone di abbonamento per ogni linea aggiuntiva	»	22.000

C) CAUZIONE DOVUTA PER CIASCUN POSTO TELEX E PER LE SINGOLE APPARECCHIATURE TERMINALI AGGIUNTIVE.

Voce		Importo
1) Per posto telex con apparecchiatura terminale fornita in uso dall'Amministrazione (per apparecchiatura terminale)	L.	50.000
2) Per posto telex con apparecchiatura terminale acquisita in proprio dall'utente	»	400.000
3) Per posto telex provvisorio con apparecchiatura terminale fornita in uso dall'Amministrazione (per apparecchiatura terminale)	»	250.000
4) Per posto telex provvisorio con apparecchiatura terminale acquisita in proprio dall'utente	»	200.000

I depositi cauzionali sono costituiti a garanzia di ogni obbligo derivante dal rapporto d'utenza.

La cauzione deve essere prestata:

a) mediante deposito su libretto postale di risparmio intestato a: Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di .... con la causale «Deposito cauzionale effettuato da .... relativo all'abbonamento al servizio telex .... a garanzia di ogni obbligo derivante dall'utenza»;

b) mediante fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito e mediante gli altri strumenti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A3001

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 giugno 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 1992 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di maggio 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di maggio 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.220,529
Marco tedesco	»	752,777
Franco francese	»	223,946
Fiorino olandese	»	668,713
Franco belga	»	36,580
Lira sterlina	»	2.210,225
Lira irlandese	»	2.011,667
Corona danese	»	194,970
Dracma greca	»	6,358
E.C.U.	»	1.546,713
Dollaro canadese	»	1.017,850
Yen giapponese	»	9,338
Franco svizzero	»	818,936
Scellino austriaco	»	106,969
Corona norvegese	»	192,966
Corona svedese	Lit.	208,990
Marco finlandese	»	277,195
Escudo portoghese	»	9,046
Peseta spagnola	»	12,045
Dollaro australiano	»	922,857

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 maggio 1992, è accertato, per il mese di maggio 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,100
Albania:		
Lek	»	24,352
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,110
Angola:		
Kwanza	»	2,215
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	327,667
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.230,129
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.234,786
Bangla Desh:		
Taka	»	31,873
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	605,403
Belize:		
Dollaro Belize	»	608,829
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.215,920
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	42,736
Birmania:		
Kyat	»	200,243
Bolivia:		
Boliviano	»	317,294
Botswana:		
Pula	»	568,312
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,466
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	742,438
Bulgaria:		
Leva	»	68,036
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,214

Cambogia:		
Riel	Lit.	1,739
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,539
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	450,968
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.467,088
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,065
Cile:		
Peso cileno	»	3,517
Cina:		
Renmimbi	»	219,714
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.652,549
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,956
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,440
Corea del Nord:		
Won	»	578,103
Corea del Sud:		
Won	»	1,552
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,326
Cuba:		
Peso cubano	»	1.607,620
Dominicana:		
Peso dominicano	»	94,584
Ecuador:		
Sucre	»	0,901
Egitto:		
Lira egiziana	»	364,849
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	152,039
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	331,107
Etiopia:		
Birr	»	593,986
Filippine:		
Peso filippino	»	47,592
Gambia:		
Dalasi	»	137,359
Ghana:		
Cedi	»	3,005
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	53,460
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,996
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.789,829
Guatemala:		
Quetzal	Lit.	235,984
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,243
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,498
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	9,804
Haiti:		
Gourde	»	243,184
Honduras:		
Lempira	»	226,278
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	157,352
India:		
Rupia indiana	»	42,736
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,599
Iran:		
Rial iraniano	»	18,413
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.695,898
Islanda:		
Corona islandese	»	20,900
Israele:		
Shekel	»	500,851
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	3,761
Kenia:		
Scellino keniota	»	38,796
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.154,187
Laos:		
Nuovo kip	»	1,714
Libano:		
Lira libanese	»	0,757
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.215,920
Libia:		
Dinaro libico	»	4.376,189
Macao:		
Pataca	»	152,339
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,696
Malawi:		
Kwacha	»	379,929
Malaysia:		
Ringgit	»	481,563
Maldive:		
Rufiyaa	»	122,375
Malta:		
Lira maltese	»	3.829,703
Marocco:		
Dirham Marocco	»	140,291

Mauritania:		
Ouguiya	Lit.	14,658
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	77,455
Messico:		
Peso messicano	»	0,403
Mongolia		
Tugrik	»	30,440
Mozambico:		
Metical	»	0,529
Nepal:		
Rupia nepalese	»	26,112
Nicaragua:		
Cordoba	»	243,525
Nigeria:		
Naira	»	65,903
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	650,659
Oman:		
Rial Oman	»	3.167,791
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	48,788
Panama:		
Balboa	»	1.215,920
Papua Nuova Guinea.		
Kina	»	1.267,838
Paraguay:		
Guarani	»	0,849
Perù:		
New sol	»	1.081,367
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	12,428
Polonia:		
Zloty	»	0,088
Qatar:		
Riyal Qatar	»	335,015
Romania:		
Leu	»	5,380
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,945
São Tomé		
Dobra	»	5,073
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	235,861
Sierra Leone:		
Leone	»	2,968
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	742,438
Siria:		
Lira siriana	»	60,129
Slovenia:		
Tallero slovenia	»	14,563
Somalia:		
Scellino somalo	Lit.	0,464
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,183
Sud Africa:		
Rand	»	427,044
Sudan:		
Lira sudanese	»	13,529
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	682,145
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	48,799
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,089
Thailandia:		
Baht	»	47,607
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	286,500
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.332,690
Turchia:		
Lira turca	»	0,180
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,047
Ungheria:		
Forint	»	15,362
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.119,434
URSS:		
Rublo (Market rate)	»	12,840
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,424
Venezuela:		
Bolivar	»	20,115
Vietnam:		
Dong	»	0,108
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.618,831
Yemen sett.:		
Rial	»	101,469
Zaire:		
Zaire	»	0,007
Zambia:		
Kwacha	»	8,561
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	241,478

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3027

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'agricoltura.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica d'arte.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina;
storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte contemporanea.

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

filologia germanica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa «Gardenia Blu a r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Diliegro in data 15 marzo 1978, rep. 52209, reg. soc. 1272/78, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Domus Olimpiae a r.l.», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 16 ottobre 1974, rep. 12827, reg. soc. 319/74, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Normanna VII a r.l.», con sede in Aversa (Caserta); costituita per rogito Alifano in data 20 aprile 1984, rep. 1261, reg. soc. 3302/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Villa Claudia a r.l.», con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 9 ottobre 1980, rep. 4200, reg. soc. 657/81, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Domus Provinciae» soc. a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 14 settembre 1968, rep. 1970, reg. soc. 4046/5161, tribunale di Salerno.

92A3013

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Isernia nell'area socio-assistenziale per i servizi rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura e di aggregazione, sedi di comunità.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Isernia nell'area socio-assistenziale per i servizi rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura e di aggregazione, sedi comunità, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 29.000 giornaliere ed in venti giornate lavorative.

92A3014

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 4 giugno 1992 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, via Ciro il Grande, 21, Roma, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal sig. Ferrati Luigi in data 3 ottobre 1990, consistente in trentuno opere pittoriche del valore di L. 46.500.000, come da rogito per notaio Giorgio Tavassi, rep. n. 40160 del 3 ottobre 1990.

92A3015

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 i poteri conferiti all'avv. Antonio Barbato, commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Gemma - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ercolano (Napoli), sono stati prorogati per un periodo di tre mesi.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi, commissario governativo della società cooperativa «Galeno», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 2 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 i poteri conferiti al rag. Giuseppe Ruggieri, commissario governativo della società cooperativa «Raffaello», con sede in Palo del Colle (Bari), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1992.

92A3016

MINISTERO DEL TESORO

N. 118

Corso dei cambi del 18 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1192 —	1192 —	1191,90	1192 —	1192 —	1192 —	1191,820	1192 —	1192 —	—
E.C.U.	1552,900	1552,900	1552 —	1552,900	1552,900	1552,900	1553 —	1552,900	1552,900	—
Marco tedesco	757,700	757,700	759 —	757,700	757,700	757,700	757,700	757,700	757,700	—
Franco francese	224,830	224,830	226 —	224,830	224,830	224,830	224,850	224,830	224,830	—
Lira sterlina	2214,600	2214,600	2220 —	2214,600	2214,600	2214,600	2215,500	2214,600	2214,600	—
Fiorino olandese	672,500	672,500	672,500	672,500	672,500	672,500	672,540	672,500	672,500	—
Franco belga	36,804	36,804	36,700	36,804	36,804	36,804	36,805	36,804	36,804	—
Peseta spagnola	12,030	12,030	12,040	12,030	12,030	12,030	12,031	12,030	12,030	—
Corona danese	196,590	196,590	198 —	196,590	196,590	196,590	196,600	196,590	196,590	—
Lira irlandese	2025,250	2025,250	2020 —	2025,250	2025,250	2025,250	2024,800	2025,250	2025,250	—
Dracma greca	6,208	6,208	6,250	6,208	6,208	6,208	6,210	6,208	6,208	—
Escudo portoghese	9,125	9,125	9,100	9,125	9,125	9,125	9,126	9,125	9,125	—
Dollaro canadese	994,300	994,300	994 —	994,300	994,300	994,300	994,800	994,300	994,300	—
Yen giapponese	9,377	9,377	9,460	9,377	9,377	9,377	9,377	9,377	9,377	—
Franco svizzero	840,010	840,010	840 —	840,010	840,010	840,010	839,900	840,010	840,010	—
Scellino austriaco	107,640	107,640	107,60	107,640	107,640	107,640	107,595	107,640	107,640	—
Corona norvegese	193,660	193,660	194 —	193,660	193,660	193,660	193,550	193,660	193,660	—
Corona svedese	209,650	209,650	210,50	209,650	209,650	209,650	209,600	209,650	209,650	—
Marco finlandese	278 —	278 —	277,500	278 —	278 —	278 —	277,700	278 —	278 —	—
Dollaro australiano	896,300	896,300	899 —	896,300	896,300	896,300	896,100	896,300	896,300	—

Media dei titoli del 18 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	98,600
» » » 21- 4-1987/94	88,030
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,85
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,300
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,350
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	99,800
» » » » 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,725

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,010
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,850
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,675
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,150
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,930
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,725
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,930
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,525
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,350
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,525
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99 —
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,075
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,875
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,500
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,200
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,880
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,075
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,325
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,930
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,100
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,880
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,700
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,025
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,300
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,375
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,050
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,425
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,025
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,030
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,600
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,400
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1991/98	97,600
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,925
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,750
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,375
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,350
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			10,50%	1- 7-1992	100,150
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,275
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,500
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,550
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,500
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,800
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,875
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,350
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,625
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,650
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,875
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,025
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,230
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,175

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	100,600
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,125
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,830
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,525
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,550
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,075
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,150
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,430
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102,600
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,625
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M18062

N. 119

Corso dei cambi del 19 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1190,250	1190,250	1190,250	1190,250	1190,250	1190,250	1190,280	1190,250	1190,250	1190,250
E.C.U.	1552,400	1552,400	1552 —	1552,400	1552,400	1552,400	1552 —	1552,400	1552,400	1552,400
Marco tedesco	756,590	756,590	758 —	756,590	756,590	756,590	756,610	756,590	756,590	756,590
Franco francese	224,720	224,720	225 —	224,720	224,720	224,720	224,680	224,720	224,720	224,720
Lira sterlina	2214,100	2214,100	2217 —	2214,100	2214,100	2214,100	2213,800	2214,100	2214,100	2214,100
Fiorino olandese	671,950	671,950	672,500	671,950	671,950	671,950	671,960	671,950	671,950	671,950
Franco belga	36,775	36,775	36,680	36,775	36,775	36,775	36,779	36,775	36,775	36,775
Peseta spagnola	12,034	12,034	12,060	12,034	12,034	12,034	12,033	12,034	12,034	12,034
Corona danese	196,610	196,610	196,500	196,610	196,610	196,610	196,610	196,610	196,610	196,610
Lira irlandese	2024,400	2024,400	2021 —	2024,400	2024,400	2024,400	2024,400	2024,400	2024,400	—
Dracma greca	6,255	6,255	6,21	6,255	6,255	6,255	6,225	6,255	6,255	—
Escudo portoghese	9,127	9,127	9,100	9,127	9,127	9,127	9,121	9,127	9,127	9,127
Dollaro canadese	991,400	991,400	994 —	991,400	991,400	991,400	991,900	991,400	991,400	991,400
Yen giapponese	9,364	9,364	9,380	9,364	9,364	9,364	9,363	9,364	9,364	9,364
Franco svizzero	837,400	837,400	838 —	837,400	837,400	837,400	838,100	837,400	837,400	837,400
Scellino austriaco	107,515	107,515	107,500	107,515	107,515	107,515	107,541	107,515	107,515	107,515
Corona norvegese	193,400	193,400	194 —	193,400	193,400	193,400	193,500	193,400	193,400	193,400
Corona svedese	209,610	209,610	210 —	209,610	209,610	209,610	209,540	209,610	209,610	209,610
Marco finlandese	277,900	277,900	277,500	277,900	277,900	277,900	277,900	277,900	277,900	—
Dollaro australiano	895,950	895,950	897 —	895,950	895,950	895,950	895,900	895,950	895,950	895,950

Media dei titoli del 19 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,350
» » » 21- 4-1987/94	87,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,375
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,675
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,650
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,55
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,825
» » » » 19- 8-1987/92	99,800
» » » » 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,900
» » » » 1- 1-1988/93	99,675

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,250
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	99,850
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,375
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	99,650
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	99,925
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,900
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,850
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	99,450
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,350
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	97,750
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	97,700
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	98,800
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,700
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	98,650
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98,575
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	98,925
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,025
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,800
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	98,025
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,375
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	98,150
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	97,800
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98,750
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	97,700
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	97,625
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,890
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	97,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	97,425
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	97,375
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	97,425
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	97,100
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,525
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	97,625
»	»	»	»	1- 4-1991/98. . . .	97,525
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98. . . .	97,600
»	»	»	»	1- 6-1991/98. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 7-1991/98. . . .	97,950
»	»	»	»	1- 8-1991/98. . . .	97,875
»	»	»	»	1- 9-1991/98. . . .	97,675
»	»	»	»	1-10-1991/98. . . .	97,350
»	»	»	»	1-11-1991/98. . . .	97,625
»	»	»	»	1-12-1991/98. . . .	97,625

Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	1- 7-1992.	100,150
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	98,475
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,500
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,425
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,775
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,925
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,900
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,425
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,725
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,750
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,625
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,125
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001.	98,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001.	95,475
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001.	95,325

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	100,650
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,575
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,175
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	97,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	97,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,350
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	100,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	100,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	102,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	101,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	106,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	102,600
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	104,200
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	103,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M19062

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata «Consorzio interassociativo produttori agrumi - C.I.P.A. - Soc. coop. a r.l.», in Lentini.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1992, n. 9249, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione denominata «Consorzio interassociativo produttori agrumi - C.I.P.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lentini (Siracusa), approvato con assemblea straordinaria del 13 dicembre 1991, rep. n. 49101.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito delle province di Catania e Siracusa.

92A3017

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano e Roma nell'ultima settimana di aprile 1992, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg	14.740
punta di petto senz'osso	»	7.680

92A3025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200